

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CORESERVICE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA GALILEO
FERRARIS 26

Numero REA: VC - 206477

Codice fiscale: 02697350029

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 41644 DI REP 15594 DI RACC	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	Costituzione, denominazione, sede e norme applicabili	
	E' costituita, con sede nel Comune di Vercelli, la Società Cooperativa	
	Sociale denominata	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CORESERVICE".	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune	
	sopra indicato, con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è	
	abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese;	
	spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune	
	diverso da quello sopra indicato.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, precisandosi che	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza	
	stabile è di competenza dell'assemblea straordinaria.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	ART. 2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i	

	soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3	
	(Scopo mutualistico)	
	3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a)	
	della legge n. 381/1991;	
	b) lo svolgimento delle attività di impresa, finalizzate all'inserimento ed	
	all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli	
	artt. 1 lett. b) e 4 della legge n. 381/1991.	
	3.3 La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo	
	plurimo, per cui l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	3.4 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità	
	d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro	
	condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma	
	associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto mutualistico di lavoro.	

	3.5 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la	
	cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno	
	predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.	
	2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	3.6 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	ART. 4	
	(Oggetto sociale)	
	4.1 La cooperativa si propone in particolare, con fine mutualistico e senza	
	fine speculativo, di fornire ad Enti pubblici e privati e/o privati cittadini	
	servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali,	
	socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto	
	agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione	
	umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento	
	sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.	
	4.2 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la cooperativa si propone di porre in essere le seguenti	
	attività:	
	per quanto riguarda l'attività di cui all'art. 3.2 a)	
	a) gestire servizi socio-assistenziali ed educativi soprattutto nel campo del	
	disadattamento e della emarginazione minorile, svolgendo un'azione	
	concreta a favore dei bambini, adolescenti e giovani che per ragioni diverse	
	ed in forme diverse (dissocialità, disadattamento, fuga da casa,	
	prostituzione, alcoolismo, droga, etc.) si trovano in situazioni	

	particolarmente difficili e a rischio, mettendo in atto tutte quelle iniziative	
	finalizzate alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali che	
	favoriscono un positivo inserimento nel contesto sociale di tali minori;	
	b) organizzare comunità alloggio, centri diurni, prestazioni educative	
	domiciliari e territoriali anche part-time a favore di minori, famiglie,	
	handicappati, anziani, nonché fornire assistenza ed istruzione di ogni tipo	
	ad ogni livello;	
	c) organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione interna intesi a	
	dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al	
	reinserimento sociale ed alla qualificazione professionale, nonché alla	
	formazione cooperativistica, anche fruendo dei contributi pubblici e privati;	
	d) stimolare gli enti interessati affinché operino scelte politiche e sociali	
	preventive ed educative, promuovendo soluzioni alternative rispondenti ai	
	bisogni del territorio;	
	e) assistenza ospedaliera e domiciliare; trasporto e accompagnamento di	
	persone che ne abbiano bisogno;	
	f) assistenza alla maternità con personale qualificato;	
	g) attivazione progetti "dopo di noi";	
	h) gestione ed organizzazione di progetti per i soggiorni estivi per anziani	
	non autosufficienti, persone con disabilità fisica, sensoriale e psichica;	
	i) gestione mense, bar e punti di ristoro;	
	l) educazione ambientale, sociale anche attraverso percorsi che prevedono	
	la pet-terapy.	
	La cooperativa, come detto, intende realizzare i propri scopi attraverso la	
	gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria,	

	ma non esclusiva, ai bisogni dei minori e dei giovani.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio e per conto terzi:	
	- strutture comunitarie a carattere educativo;	
	- centri diurni con possibilità di limitata risposta residenziale;	
	- residenze assistenziali alberghiere;	
	- pensionato giovanile;	
	- centri di vacanze per giovani;	
	- centri di incontro;	
	- asili nido;	
	- strutture, servizi ed attività ricreative ed educative, di animazione e di	
	prevenzione rivolte a bambini svantaggiati e non in età scolare;	
	- attività di recupero scolastico e fisico;	
	- attività di sostegno alle persone socialmente bisognose;	
	- attività e servizi di educazione ambientale, naturalistica e di valorizzazione	
	del patrimonio culturale, nonché altre iniziative finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita con particolare riguardo per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo naturalistico e sociale;	
	- attività di formazione professionale nei settori connessi agli scopi sociali	
	ed in particolare nel settore socio-assistenziale, socio-educativo,	
	ambientale e del turismo sociale;	
	- attività di ricerca, promozione e sensibilizzazione nei settori connessi agli	
	scopi sociali orientate al fine di rendere la Società più consapevole e	
	disponibile ai bisogni di carattere sociale;	
	- mediazione interculturale in ambito scolastico, volta ad agevolare	

	l'integrazione degli alunni extracomunitari nella scuola italiana, sia pubblica	
	che privata, nel rispetto della singole specificità culturali;	
	- mediazione interculturale volta ad agevolare i rapporti fra gli Enti Pubblici	
	e Privati e gli stranieri extracomunitari;	
	- corsi di formazione interculturale rivolti ai cittadini italiani che, nell'ambito	
	di Enti Pubblici e Privati, hanno rapporti abituali con stranieri	
	extracomunitari;	
	- corsi di lingua e cultura, iniziative di animazione interculturale rivolte a	
	cittadini italiani e stranieri extracomunitari.	
	La cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione	
	con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o	
	educative:	
	- fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio	
	educative, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai	
	servizi specificati;	
	- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero,	
	all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di	
	necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di	
	autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;	
	- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle	
	comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al	
	raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa	
	emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché	
	progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi	
	residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie	

	o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;	
	- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed	
	indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;	
	- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione	
	sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;	
	- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione, ivi	
	compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in	
	generale;	
	- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate	
	nei vari settori in cui la cooperativa opera, sia propri sia di organismi	
	similari;	
	- promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse	
	con le attività principali;	
	- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni)	
	tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative	
	relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e	
	non;	
	per quanto riguarda l'attività di cui all'art. 3.2 b)	
	attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge	
	381/91, quali:	
	- produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione	
	serigrafica, confezionamento, imballaggio - termosaldatura	
	- cellophanatura - blisteratura - confezionamento in genere;	
	- attività di sartoria in genere;	

	- legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;	
	- progettazione e installazione impianti elettrici;	
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici	
	comunali e provinciali;	
	- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;	
	- commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;	
	- gestione mailing;	
	- gestione banche dati;	
	- pubblicazione riviste, libri e periodici;	
	- archiviazione dati e videoscrittura;	
	- trascrizione in braille;	
	- trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;	
	- registrazione convegni, consigli, seminari;	
	- conduzione di agenzie pubblicitarie;	
	- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi	
	internet;	
	- servizi informatici;	
	- elaborazione elementare di dati contabili;	
	- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali	
	ed internazionali;	
	- agenzia viaggio e turismo sociale;	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;	
	- consegne e ritiri a domicilio;	
	- servizi di telemarketing ed indagine di mercato;	
	- gestione circoli sociali e ricreativi;	

	- gestione di hotel, ristoranti, bar e attività di catering;	
	- gestione arenili;	
	- commercio di prodotti alimentari e di prodotti connessi all'attività sociale;	
	- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autorimesse;	
	- verifiche titoli di viaggio;	
	- call center;	
	- pulizie e disinfestazioni;	
	- gestione centri ambiente;	
	- gestione magazzini;	
	- gestione eventi musicali;	
	- attività di manutenzione del verde;	
	- attività di falegnameria, di idraulico di muratore;	
	- attività di onoranze funebri;	
	- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;	
	- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;	
	- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse.	
	La cooperativa potrà:	
	- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e necessaria per il raggiungimento degli	

	scopi sociali;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una	
	sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo	
	prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dello scopo sociale, nei termini previsti dalla legge;	
	- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed	
	esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e	
	attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di	
	periodici;	
	- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento	
	professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi	
	organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa	
	cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i	
	non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi.	
	4.3 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

ART. 5	
Soci operatori	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di	
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, senza alcuna distinzione di	
razza, religione e provenienza, sesso ed età.	
Sono soci operatori tutti i soggetti che, nelle forme e nei modi previsti	
dallo statuto e dal regolamento:	
- partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all'attività della	
cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l'utilizzo dei beni o servizi	
offerti dalla cooperativa;	
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
dell'impresa;	
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni	
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
produttivi dell'azienda;	
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
- approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo;	
- hanno regolarità assoluta della propria personale posizione nei confronti	
delle normative nazionali ed internazionali.	
I soci operatori comprendono i soci lavoratori, i soci volontari e i soci	
fruitori.	

	Sono <u>soci lavoratori</u> coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito	
	richiesti:	
	- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di	
	carattere socio-assistenziale ed educativo: attitudini personali e	
	competenze professionali adeguate allo svolgimento della propria	
	mansione;	
	- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni	
	di carattere socio-assistenziale ed educativo: proporzionata e adeguata	
	capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi	
	assumono con l'ingresso in cooperativa.	
	I soci che partecipino all'oggetto sociale attraverso la propria attività	
	lavorativa, possono farlo nella forma del lavoro subordinato, della	
	collaborazione non occasionale o del lavoro autonomo, secondo le	
	disposizioni della legge e del vigente regolamento interno.	
	Sono <u>soci volontari</u> , ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 381 del 1991,	
	tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa della società alla stregua	
	dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti	
	salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; ai	
	soci volontari sono richiesti i medesimi requisiti richiesti ai soci lavoratori.	
	Sono <u>soci fruitori</u> , le persone, sia fisiche che giuridiche (singole o	
	associate), che partecipano allo scambio mutualistico attraverso l'utilizzo di	
	beni o servizi offerti dalla cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la	

valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in
effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6

Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.
2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal
presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso
superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In ragione dell'interesse o al fine di completare la formazione del socio, in
tale categoria speciale potranno esser ammessi soggetti che siano in grado
di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci appartenenti a tale categoria, pur non potendo essere eletti, per tutto
il periodo di permanenza nella categoria in discorso, nell'organo
amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri
diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, fatti salvi i
diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata
dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, durata che,
comunque, non dovrà essere superiore ai cinque anni.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in
ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla
relativa decisione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il
socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi

	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno eventualmente arrecato,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con	
	riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	sopra indicati in rapporto all'interesse del suo inserimento.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	

	deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 7	
	Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	ART. 8	
	Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro	
	25,00 (venticinque) ciascuna.	
	Il numero minimo di quote da sottoscrivere viene determinato con apposito	
	regolamento interno adottato dall'assemblea. Nel caso in cui tale previsione	
	non sia presente, ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari ad uno.	
	ART. 9	
	Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad	

	indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART. 10	
	Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con decisione dei soci, che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo,	
	del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	f) il numero minimo di quote da sottoscrivere.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (un) voto.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci, presenti o rappresentati, in ciascuna	
	assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	

	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	ART. 11	
	Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	ART. 12	
	Ammissione del socio	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	

	codice fiscale, indirizzo P.E.C.;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	a), b), c) e d) relativi alle persone fisiche:	
	e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	f) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	La deliberazione di ammissione deve esser comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 13	
	Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	* della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione, laddove non diversamente statuito	
	dall'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il	
	verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita	
	della qualità di socio: in particolare il socio dovrà partecipare alla	
	elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le	

	scelte strategiche e dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione dalla relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa o altro mezzo riconosciuto dalla legge ed	
	idoneo a fornire garanzia dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.	
	ART. 14	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 15	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che abbia cessato il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività	
	di volontariato presso la stessa da almeno un anno;	

	d) il cui rapporto di lavoro sia stato, anche non definitivamente, sospeso per	
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa	
	ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata (o altro	
	mezzo idoneo) alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ART. 16	
	Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dal presente statuto;	

	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa	
	2. per mutuo consenso	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente	
	assunzione presso diverso datore di lavoro	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del	
	socio lavoratore	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della	
	cooperativa.	
	5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in	
	possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti	
	dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto,	
	dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle	

	quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la cooperativa;	
	9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea	
	ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che	
	abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli	
	amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4),	
	l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione	
	al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART. 17	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme	
	versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad	
	essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa	

operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 18

Morte del socio

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 17, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 19		
Prescrizione dei diritti		
I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore		
deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5		
anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo		
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.		
ART. 20		
Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori		
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da		
apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto		
della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di		
lavoro instaurato con i medesimi.		
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il		
regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai		
minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della		
quantità e qualità del lavoro prestato.		
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato,		
il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e		
quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi		
collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni		
analoghe.		
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e		
finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi		
aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.		
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di		

	un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della	
	propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione	
	in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non	
	consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di	
	amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed	
	economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 21	
	Patrimonio	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci	
	cooperatori, i quali non potranno avere una partecipazione il cui	
	complessivo valore superi i limiti massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui	
	all'art. 22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote	
	non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	

	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento	
	costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere	
	impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote	
	sottoscritte.	
	ART. 22	
	Capitale	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più	
	soluzioni, e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto,	
	in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni	
	in natura e di crediti, nel qual caso per le modalità di conferimento si	
	applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	ART. 23	
	Alienazione delle quote	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo	
	ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo	
	articolo.	
	ART. 24	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ritorno	
	ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi	
	mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della	
	prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore e	
	dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio	
	cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	L'ammontare del ritorno in nessun caso può essere superiore al valore	

	della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore e in generale	
	i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità	
	e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile	
	conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci	
	cooperatori.	
	La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi	
	all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano	
	rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della	
	qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla	
	misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive	
	qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia	
	il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti	
	compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in	
	forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.	
	ART. 25	
	Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati	
	separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse	

	gestioni mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella	
	quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso	
	l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle	
	deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa,	
	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza	
	dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno	
	enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori	
	dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in	
	materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di	
	quote sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita	
	dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59 del 1992. Allo stesso modo la suddetta	
	delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei	
	trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La	

	ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo	
	proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione	
	all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale	
	ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di	
	incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione	
	dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 26	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio	
	oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non	
	obbligatorietà.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 27	
	La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata dall'organo	
	amministrativo (salvo i casi di legge in cui la convocazione sia riservata ad	
	altri soggetti) mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da	
	trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta	

	di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10	
	giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre	
	nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che	
	sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità la cooperativa può curare che l'avviso	
	di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione	
	quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento	
	cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede	
	la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ART. 28	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei	
	Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	

	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su	
	proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla	
	sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	Amministratori.	
	L'assemblea si riunisce quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda	
	necessario o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere	
	illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano	
	richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che	
	deve discuterli.	
	ART. 29	
	L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando	
	siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti esprimibili spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque	
	sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti, tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento	
	della cooperativa e la nomina dei liquidatori, nei quali casi occorrerà il voto	
	favorevole della maggioranza dei soci della società aventi diritto al voto.	

	Sono in ogni caso salve le diverse maggioranze richieste dalla legge.	
	ART. 30	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano	
	e comunque sempre con scrutinio palese.	
	ART. 31	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni	
	nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante	
	delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla	
	società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri	
	strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in	
	circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti	
	finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche (ove la legge ne consenta la partecipazione) è	
	attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque	
	voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e	
	seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	

ART. 32	
L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dal	
Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto	
obbligatoriamente.	
Il Verbale delle assemblee deve essere redatto da un notaio tutte le volte	
che la legge lo preveda.	
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati	
con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve	
essere dato atto nei relativi verbali:	
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
constatare e proclamare i risultati della votazione;	
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il	
foglio delle presenze.	
L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed	
il segretario.	
ORGANO AMMINISTRATIVO	

ART. 33		
----I ----		
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione		
composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al		
momento della nomina;		
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci		
cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone		
giuridiche (ove la legge ne consenta la partecipazione).		
---- II ----		
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a		
tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per		
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.		
Gli amministratori sono rieleggibili.		
Possono essere introdotti limiti alla rieleggibilità ed ulteriori limiti alla		
eleggibilità collegati al divieto di cumulo di cariche.		
Si può anche prevedere che uno o più amministratori siano scelti fra gli		
appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione del rispettivo		
interesse nell'attività sociale.		
---- III ----		
Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso		
dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.		
---- IV ----		
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni		
dell'ufficio.		
L'assemblea determina il compenso degli amministratori.		

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ART. 34

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal

	presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le	
	delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche	
	mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il	
	segretario.	
	ART. 35	
	---- I ----	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare la nomina, determinandone i	
	poteri, di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti	
	o categorie di atti.	

---- II ----	
Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.	
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.	
ART. 36	
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati	
IL COLLEGIO SINDACALE	

ART. 37		
La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.		
Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.		
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a		
responsabilità limitata.		
TITOLO VIII = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
ART. 38		
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.		
2545 duodecies dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,		
scegliendoli preferibilmente fra i soci.		
ART. 39		
In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto		
soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi		
eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e		
all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione.		
TITOLO IX = CLAUSOLA COMPROMISSORIA		
ART. 40		
Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci o		
fra i soci e la Società, l'Amministratore o gli Amministratori, i Liquidatori e		
fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi		
ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un Collegio Arbitrale		
composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati entro trenta		
giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'ordine		
dei Dottori Commercialisti nel cui distretto ha sede la società		

	Gli arbitri, comunque nominati, giudicheranno secondo equità, senza	
	vincolo di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio.	
	Il loro giudizio sarà vincolante per le parti.	
	Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni	
	dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.	
	Il Collegio Arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto dal suo	
	Presidente.	
	Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere	
	approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi	
	dei soci con diritto di voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	
	successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo	
	17 gennaio 2003 n. 5.	
	<u>TITOLO X = DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	ART. 41	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di	
	Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie.	
	ART. 42	
	La Cooperativa adotterà le norme previste della legge per le società a	
	responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.	
	ART. 43	

	La cooperativa è a mutualità prevalente e pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo	
	previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	
	applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve	
	essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	ART. 44	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del	
	vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.	
	Firmato in originale:	
	MATTEO BALDUZZI	
	LORELLA SARDO	